

## REGOLAMENTO (UE) N. 167/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2014

## recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (2) È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup> e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup>.
- (3) In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorot-

tani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell'allegato III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 e iscritte nell'elenco dei prodotti chimici riportato nella parte 3 di tale allegato.

- (4) La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifenilietere commerciale, compresi il tetrabromodifenilietere e il pentabromodifenilietere, e l'ottabromodifenilietere commerciale, compresi l'esabromodifenilietere e l'eptabromodifenilietere, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifenilietere, il pentabromodifenilietere, l'esabromodifenilietere e l'eptabromodifenilietere sono già elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono aggiunte all'elenco di prodotti chimici contenuti nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (5) L'approvazione della sostanza cloruro di didecilmetilammonio è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre pertanto che sia iscritta nell'elenco dei prodotti chimici riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (6) Occorre che la voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 sia modificata al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che si intendeva fare rientrare nel campo di applicazione di tale voce.
- (7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 689/2008.
- (8) Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente alle imprese per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per attuarlo, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio 2003/106/CE, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

